

## Riforma della disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Le associazioni e le società sportive nell'area del dilettantismo sono state oggetto di recenti profonde modifiche con la riforma dello sport di cui al D.Lgs 36/2021 e successivi decreti correttivi (da ultimo il D.Lgs 29 agosto 2023 n. 120).

Un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) è una organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente e si accordano per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica. Se le ASD presentano specifiche caratteristiche e rispettano determinati obblighi normativi, sia nella fase di costituzione che di gestione, possono accedere a molteplici agevolazioni fiscali.

Le società sportive dilettantistiche (SSD) si distinguono dalle ASD per la forma giuridica: sono, infatti, una speciale categoria di società di capitali (srl o soc. coop.), caratterizzate dall'assenza del fine di lucro, che esercitano attività sportiva dilettantistica. Le SSD godono del medesimo regime fiscale di favore previsto per le ASD, in presenza di alcuni requisiti statutari e di gestione.

I fattori che incidono sulla scelta di costituirsi come ASD o come SSD sono principalmente:

- la dimensione dell'associazione,
- l'organizzazione e la gestione,
- il rischio d'impresa e l'autonomia patrimoniale.

### ASD, SSD: le differenze

ASD	SSD
Ente non commerciale di tipo associativo	Società di capitali (srl o soc. coop.)
Finalità di promozione sportiva dilettantistica	Finalità di promozione sportiva dilettantistica
Senza scopo di lucro	Senza scopo di lucro
Responsabilità patrimoniale dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell'associazione	Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci limitata al capitale conferito
Organizzazione e partecipazione democratica all'amministrazione e alla gestione	Organizzazione e partecipazione capitalistica all'amministrazione e alla gestione

### 1) ASD - SSD e riconoscimento dal CONI

ASD e SSD devono ottenere il riconoscimento sportivo dal CONI per godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste. Tale riconoscimento si sostanzia nell'iscrizione in un apposito registro informatico, per il tramite di FNS (Federazioni Sportive nazionali), Discipline sportive associate) o EPS (Enti di promozione sportiva), a cui l'asd o la ssd sono affiliate, a loro volta riconosciuti dal CONI. Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

### 2) ASD, SSD, nuovo registro RAS e adeguamento statuti

Il D.lgs 39/2021 ha introdotto il Registro delle Attività Sportive (RAS), tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa. Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. a) di tale decreto, le ASD/SSD, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS), devono svolgere, senza scopo

di lucro, attività sportiva dilettantistica, formativa, didattica, di preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai fini dell'iscrizione al RAS (e relativo mantenimento), condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali e non previsti.

Lo statuto delle ASD/SSD che intendono iscriversi al RAS (e mantenere tale iscrizione) deve espressamente prevedere l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 7, co.1, lett. b), D.Lgs 36/2021 ). L'art. 9, co. 1, D.Lgs 36/2021, prevede che i sodalizi sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all'attività principale. Si tratta sostanzialmente di attività di carattere commerciale e strutturalmente connesse e funzionali allo svolgimento della pratica sportiva, essenziali al fine di recuperare le risorse finanziarie necessarie.

Le attività secondarie rispetto a quella principale vengono misurate in base all'applicazione di parametri di cui al decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ovvero le attività diverse si considerano secondarie, rispetto alle attività principali, qualora, in ciascun esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni:

1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente;
2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente.

Nel computo di cui sopra non sono comprese le entrate derivanti da sponsorizzazioni, rapporti pubblicitari, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, e da gestioni di impianti e strutture (art. 9, co. 1-bis, D.Lgs 36/2021).

Le ulteriori clausole che devono essere presenti nello statuto di sodalizi sportivi dilettantistici, ai fini della iscrizione al RAS, riguardano il divieto di distribuzione di lucro e le incompatibilità a carico degli amministratori di asd/ssd.

*Art. 11, Dlgs 36/2021 – E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS.*

*Art. 8, co. 2, Dlgs 36/2021 – E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.*

Il contenuto divulgativo e informativo del presente articolo non può essere in alcun modo considerato esaustivo, né qualificato come un parere legale o una consulenza professionale. Si declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni qui presenti.

Avv. Michele Coceani